

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ASD CERCHIO BLU

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, ASD CERCHIO BLU, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di GENOVA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove e organizza il volontariato e la promozione sociale, la diffusione della pratica sportiva, dell'attività culturale e ricreativa affermando il proprio concreto impegno sul territorio, rivolto alle persone anziane ed a coloro che si trovano in particolari condizioni di difficoltà; individua aree di civica proprietà e sensibilizza il Comune e/o Municipio di appartenenza a sviluppare strumenti utili alla gestione condivisa, alla riqualificazione, al presidio e alla custodia; altresì promuove feste, manifestazioni, eventi e attività benefiche, anche in condizioni di auto sostenibilità con attività di micro economia marginali; partecipa in rete ad iniziative tese a favorire l'inserimento del quartiere nel tessuto socio urbanistico della città, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017 in particolare comma 1.
Nello specifico le corrispondenti lettere:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; in particolare promuovendo la riqualificazione di aree abbandonate e dismesse di civica proprietà, spazi verdi, parchi e ville non presidiate e custoditi, ma anche aree e siti privati se dati in concessione, affido e/o gestione associativa; verranno svolte attività di carattere sportivo dilettantistiche, ludico-sociali ed aggregative, forme di sostegno in favore dell'invecchiamento attivo, musicali, gastronomiche e di coinvolgimento popolare; ove possibile verranno organizzati anche eventi danzanti e con musica dal vivo.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, tali da creare anche posti di lavoro a corredo, in condizioni di auto sostenibilità con attività a margine;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, con particolare attenzione alla pigrizia scolastica, attuando progetti di intenti con la Dirigenza degli Istituti Comprensivi Territoriali Scolastici finalizzati a percorsi condivisi che permettano il recupero, la valorizzazione e la riqualificazione di spazi, volumetrie e aree pubbliche adiacenti ai plessi scolastici, favorendo anche una destinazione d'uso conforme e complementare con le attività e azioni condivise, altresì collabora alla creazione di Centri Estivi, Doposcuola e Campus Estivi, anche in collaborazione con altre Associazioni territoriali e in rete condividendo gli spazi in assegnazione;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, nella fattispecie, corsi di balli latino americani e caraibici di livelli e stili diversi, attività motorie di base e propedeutiche al benessere psicofisico della persona minorenni e maggiorenne, mirate allo sviluppo aggregativo ludico-sociale con promozione di serate e feste danzanti finalizzate allo scopo benefico, di promozione sociale e di solidarietà mirati soprattutto alle persone svantaggiate del quartiere dove vengono realizzate;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, a istituti scolastici attraverso progetti d'intenti condivisi o di attività di interesse generale

a norma del presente articolo, anche attraverso accreditato con organizzazioni che curano la distribuzione di generi alimentari di prima necessità;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata anche attraverso conferenze, dibattiti, proiezione di slide, in collaborazione e sostegno con i Comitati di Quartiere Territoriali che supportano le politiche abitative dei quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica dove l'emarginazione e la povertà sociale dei residenti è più marcata e bisognosa di attenzioni e interessi solidali associativi svolti in rete;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; in favore di scambio di sapere, cultura e mestieri, anche attraverso il passaggio, riciclo e riutilizzo di materiali e apparecchi elettronici datati, ma ancora funzionanti;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, con maggiore attenzione verso aree verdi, giardini, parchi e volumetrie annesse e connesse in stato di abbandono, sollecitando le istituzioni alla creazione di bandi ad hoc, per permettere l'assegnazione, concessione, affidamento e/o gestione associativa anche in rete, promuovere altresì azioni di riqualificazione, favorendo il ritorno ai cittadini del bene comune con attività utili a corredo, creando posti di lavoro sportivo-dilettantistico, ancorché con contratti tecnico-collaborativi, previsti dalla normativa vigente del Terzo Settore.

2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, favorire e promuovere percorsi di rete candidandosi come capofila con finalità utili alla partecipazione di bandi pubblici, comunali, municipali che mirino alla riqualificazione di spazi e aree e che permettano la valorizzazione e il recupero medesimo con attività connesse a corredo.
4. Ottempera e aderisce quindi all'art. 118 ultimo comma, che favorisce la cittadinanza attiva e al principio di sussidiarietà, il quale prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni e Municipi favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*. Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento della loro attività. L'intervento dell'entità di livello superiore, qualora fosse necessario, deve essere temporaneo e teso a restituire l'autonomia d'azione all'entità di livello inferiore.
5. Nella fattispecie APS/ASD Cerchio Blu favorisce l'inserimento dei cittadini attivi, applicando il principio di sussidiarietà, che si prendono cura dei beni comuni. Entrambi, volontari e cittadini attivi, devono essere "disinteressati", in quanto entrambi esercitano una nuova forma di libertà, solidale e responsabile, che ha come obiettivo la realizzazione non di interessi privati, per quanto assolutamente rispettabili e legittimi, bensì dell'interesse generale della comunità.
6. Crediamo quindi nel nostro compito, in quanto la Costituzione afferma che i poteri pubblici *"favoriscono le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*, essa legittima da un lato i volontari tradizionali, che da sempre svolgono attività che si possono definire di interesse generale, e dall'altro quei soggetti che si definiscono cittadini attivi, persone responsabili e solidali che si prendono cura dei beni comuni.
7. I cittadini attivi aderenti all'APS/ASD Cerchio Blu, socializzano in quanto non proprietari bensì custodi dei beni comuni, esercitano nei confronti di tali beni un diritto di cura fondato non sul proprio interesse, come nel caso del diritto di proprietà, ma in favore dell'interesse generale. Ciò che giustifica il loro impegno è infatti solo in parte un loro interesse diretto e immediato alla produzione, cura e sviluppo dei beni comuni. C'è anche questo, certamente (e infatti questo può essere un elemento che differenzia i volontari dai cittadini attivi) ma ciò che spinge i cittadini attivi a prendersi cura dei beni comuni è la solidarietà. In sostanza, i volontari dell'APS/ASD Cerchio Blu sono "disinteressati" in quanto vanno oltre i legami di sangue per prendersi cura di estranei, i cittadini attivi sono "disinteressati" in quanto vanno oltre il diritto di proprietà per prendersi cura di beni che sono di tutti. In entrambi i casi, si tratta di un'evoluzione quanto mai positiva della specie umana, che dimostra in tal modo di saper uscire dalla ristretta cerchia familiare e dall'individualismo proprietario per aprirsi al mondo e alla solidarietà multiculturale.

ART. 3 – Attività Diverse e forme di Cittadini Attivi

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente,
2. Le attività diverse saranno individuate dal Consiglio Direttivo e ai solo fini esemplificativo l'Associazione a corredo delle attività e in condizioni di auto sostenibilità sono quindi previste attività di somministrazione di bevande e alimenti in qualità di supporto economico a sostegno delle spese e costi associativi relativi a canoni, utenze, accessorie, ecc. nel merito delle condizioni di apertura di Circolo Associativo, Ricreativo, Educativo e/o Culturale, regolamentato da normativa comunale.
3. L'organizzazione non profit APS/ASD Cerchio Blu potrà tra l'altro gestire siti, parchi e giardini pubblici, i complessi ad uso sportivo dilettantistico, associativo e sociale secondo le norme dettate dal presente Statuto e dal Regolamento Interno in ottemperanza agli atti stipulati con gli enti locali.
4. APS/ASD Cerchio Blu può proporre idee e progetti, stipulare Patti di Sussidiarietà e Patti di Collaborazione Ordinari e Complessi con le istituzioni competenti, sia come Capofila che per l'esercizio condiviso in Rete.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Eventuali avanzi di bilancio, fatta salva la copertura delle spese di gestione e tecnico collaborative, saranno totalmente reinvestiti a potenziamento e/o miglioramento delle sedi operative utilizzate per le attività connesse.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto;

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
 - di fare richiesta al Presidente, attraverso istanza ad hoc, di poter usufruire della sala adibita a somministrazione, e/o i locali annessi, per svolgere una festa di compleanno familiare o evento privato. Si impegna altresì di promuovere e informare gli avventori delle attività ludico, sociali, ricreative e culturali svolte, favorendo quindi nuove adesioni di tesseramento. Il Socio richiedente i locali, in regola con il tesseramento, sarà oltremodo ritenuto responsabile di eventuali danni causati e dell'onere della pulizia finale dei su detti locali usati. E' anche consapevole che durante l'evento sarà sempre presente almeno un rappresentante del C.D. che vigilerà sull'ottemperanza delle regole di somministrazione rivolta esclusivamente ai Soci. Il Socio richiedente, ha infine l'obbligo di predisporre e curare in proprio, la fornitura delle bevande e alimenti necessarie alla festa/evento autorizzata. Ha altresì facoltà di devolvere un'eventuale donazione libera all'APS/ASD Cerchio Blu di appartenenza, a sostegno delle attività e/o a titolo di rimborso spese generiche e pulizia locali.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, a quota associativa annuale deve essere versata entro la scadenza dei 12 mesi previsti dal tesseramento all'ente affiliato;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - Assemblea Plenaria dei Soci
 - Presidente
 - Consiglio Direttivo
 - Organo di Controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs 117/17)
 - Organi di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs 117/17)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate

ART. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea Plenaria è composta dagli associati ed è l'organo sovrano e decisionale prioritario, decide anche modifiche statutarie, ove sussistano opportune politiche di risparmio economico, strategie ludico-sociali e di solidarietà. Ha il dovere di sensibilizzare e favorire la semplificazione della gestione burocratica interna. attraverso banche dati digitali dei soci tesserati e con ulteriore digitalizzazione di atti certi. L'obbligo della digitalizzazione dei soci è imposto anche dagli enti di affiliazione nazionali, riconosciuti del CONI e dai Ministeri Istituzionali competenti e può essere stampata anche in formato cartaceo all'occorrenza. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, social multimediali, e in aggiunta anche whatsapp e messaggistica da cellulare;
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo o C.D. lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, in forma anche digitale e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di seconda convocazione, l'assemblea è comunque valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e deliberi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo / Organo di Amministrazione

1. Il C.D. organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di 9 e non può essere inferiore a tre. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il C.D. organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il C.D. organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il C.D. organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o altro mezzo in aggiunta, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il C.D. organo di amministrazione, anche per tramite del Presidente, ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali in forma digitale di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro, rimborsi spese e collaborazioni tecniche con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione APS/ASD Cerchio Blu, che è anche presidente dell'Assemblea e del C.D. organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. Il C.D. organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del C.D. organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al C.D. organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera al C.D. organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede, se lo ritiene necessario attraverso Verbale di Assemblea, alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo

di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, collaboratori tecnici o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente. Qualora le risorse economiche non siano sufficienti, potrebbe usufruire di conto corrente, intestato al Presidente e Rappresentante Legale in carica. Obbliga quindi il Presidente dell'Associazione, altresì avvalorato da una decisione fiduciaria assembleare degli associati e deliberato dal C.D. organo amministrativo, di caricare entrate e/o scaricare uscite in microeconomia e intestata a APS/ASD Cerchio Blu, con tracciatura verificabile in sede di bilancio annuale.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Il Bilancio, in assenza dell'economista, viene redatto dal Presidente e presentato all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione, mediante convocazione.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali e dei volontari obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017, gli stessi possono anche essere memorizzati digitalmente, anche su disposizioni degli Enti affiliati al CONI attraverso consenso stabilito in assemblea. Il prodotto cartaceo dell'elenco dei Soci, deve essere aggiornato e disponibile per la stampa, se richiesta da controllo degli uffici preposti. All'occorrenza deve sempre essere disponibile per la stampa in formato cartaceo.
2. L'associazione dispone anche di un libro dei volontari, regolarmente vidimato dall'ufficio comunale preposto.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e favorire di fatto la semplificazione amministrativa della medesima.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo

e deliberato in Assemblea Straordinaria del 8 Ottobre 2020 in Genova

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2
Atto registrato il 14 OTT 2020 6357
Col pagamento di Euro esente (V. art. 7. g. c. 1. n. 2)

[Firma]

